



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Divorzio consensuale: ultime sentenze

Autore: Redazione | 03/09/2021



Cause di scioglimento di matrimonio e accoglimento della domanda congiunta di divorzio.

Accordi attuativi di un trasferimento immobiliare

Sono valide le clausole dell'accordo di **divorzio a domanda congiunta**, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestataro catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Cassazione civile sez. un., 29/07/2021, n.21761

Modifica giudiziale delle condizioni del regime post-coniugale

In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.

(Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli **accordi economici** in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006).

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, n.3659

Divorzio: l'assenza di uno dei coniugi all'udienza

In ipotesi di divorzio congiunto, l'assenza di uno dei coniugi all'udienza fissata dinanzi al giudice relatore per sentire le parti ai sensi dell'art. 4, comma 16, Legge n. 898/1970 non preclude l'accoglimento della domanda congiunta di divorzio, dovendosi fare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza con riferimento all'ipotesi di revoca espressa del consenso prestato da uno dei coniugi.

Si ritiene, infatti, che tanto nell'ipotesi di revoca espressa del consenso, quanto nell'ipotesi di assenza della parte all'udienza camerale all'uopo fissata il Tribunale deve comunque provvedere all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili e agli interessi dei figli minori. L'accordo sotteso alla domanda congiunta riveste natura meramente ricognitiva della sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale.

Tribunale Siracusa sez. I, 10/05/2019, n.908

Divorzio congiunto

In sede di divorzio congiunto il potere dei coniugi di concordare specifiche condizioni conformi alla legge è espressione del principio di libera autonomia contrattuale, nonché di libera autonomia negoziale delle parti.

Tribunale Bari sez. I, 25/07/2018, n.3272

Separazione consensuale e divorzio congiunto

La diversità della natura del procedimento di separazione consensuale e di quello relativo al divorzio congiunto trova conferma nella diversa disciplina dettata per l'ipotesi in cui le condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli appaiano in contrasto con il loro interesse, dal momento che per la separazione è consentito al Tribunale di suggerire le necessarie modificazioni ed, in caso di inidonea soluzione, di rifiutare allo stato l'omologazione (art. 158, comma 2, c.c.), mentre nel diverso caso di divorzio congiunto il tribunale provvede all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché alla prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2018, n.19540

Divorzio congiunto: le condizioni concordate dalle parti

Ai fini della pronuncia di divorzio congiunto, affinché vengano recepite in sentenza le condizioni concordate dalle parti in quanto espressione di libera autonomia contrattuale, queste devono essere depositate tempestivamente con ricorso a firma congiunta e devono essere conformi alla legge.

Tribunale Bari sez. I, 10/07/2018, n.2949

Definizione consensuale dei rapporti in sede di separazione o divorzio

E' consentito ai coniugi di definire consensualmente i propri rapporti sia in sede di separazione sia di divorzio, attraverso, rispettivamente, la sottoscrizione di un verbale di separazione ovvero il deposito di un ricorso di divorzio congiunto. In tali casi, le parti raggiungono un accordo avente natura squisitamente negoziale, rispetto al quale il Tribunale è chiamato a svolgere un controllo estrinseco di rispondenza agli **interessi della prole** e di conformità a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

Tribunale Novara, 09/11/2018

Le esigenze di tutti i componenti del precedente nucleo familiare

In materia di divorzio congiunto quando le parti raggiungono un accordo equo e compatibile con le esigenze di tutti i componenti del precedente nucleo familiare come l'affidamento condiviso dei figli, regolamentazione del diritto di visita, contributo paterno al mantenimento dei figli e altre pattuizioni costituenti espressione della loro libera autonomia contrattuale, possono essere considerate conformi alla legge e possono essere recepite in sentenza, costituendo espressione della libera autonomia negoziale delle parti.

Tribunale Bari sez. I, 24/07/2018, n.3242

Comparizione delle parti davanti al tribunale

La personale comparizione delle parti davanti al Tribunale, nella procedura di divorzio congiunto, è condizione essenziale perché possa essere pronunciata la sentenza che scioglie il vincolo, per l'esigenza di verificare l'effettività, la veridicità e la spontaneità della volontà delle parti di pervenire alla dissoluzione del vincolo; in caso di gravi e comprovate ragioni può essere ammessa la comparazione personale di un procuratore speciale.

Tribunale Messina, 29/09/2017

Divorzio congiunto: la revoca del consenso di uno dei coniugi

In tema di divorzio congiunto, la revoca del consenso di uno dei coniugi non determina l'improcedibilità della domanda introdotta ai sensi dell'art. 4, comma 16, l. n. 898/1970, identificandosi nella convenzione a firma congiunta una duplice natura: processuale-ricognitiva, in riferimento alla sussistenza dei presupposti legali per la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, che compete in via esclusiva al Tribunale che sul punto ha pieni poteri; sostanziale-negoziabile, in ordine alla disciplina dei rapporti economici e, quanto ai figli, anche personali, sottratti alla valutazione di merito del Collegio se non nei limiti del contrasto con il superiore interesse della prole, o per la tutela dell'ordine pubblico, del buoncostume e della liceità degli accordi.

Ne consegue che la revoca del consenso dinanzi al Tribunale è irrilevante sotto l'aspetto processuale-ricognitivo, e inammissibile sotto quello sostanziale-negoziabile, salvo che il consenso prestato sia viziato da violenza, dolo o errore essenziale.

Tribunale Bari sez. I, 21/11/2016, n.5960

Diritto alla pensione di reversibilità

L'espressione usata dall'art. 9 l. 898/70, laddove subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero a una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato "sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5", deve intendersi riferita non solo all'**assegno stabilito nel divorzio contenzioso** ma anche all'assegno concordato nel divorzio congiunto.

Tribunale Salerno sez. I, 26/02/2016, n.899

Divorzio congiunto e pensione di reversibilità

In tema di **divorzio congiunto**, l'accordo volto a definire ogni questione di carattere patrimoniale fra gli ex coniugi, costitutivo di un diritto di abitazione ovvero di una somma di denaro una tantum, in sostituzione dell'assegno periodico, al quale il coniuge abbia espressamente rinunciato, che sia giudicato equo dal Tribunale che pronuncia lo **scioglimento del matrimonio**, a prescindere dal nomen iuris che le parti abbiano attribuito alla pattuizione convenuta, deve ritenersi adempitivo di ogni obbligo di **sostentamento nei confronti della beneficiaria** e, pertanto, inidoneo a configurare la titolarità del predetto assegno, in assenza del quale viene meno il presupposto del diritto alla pensione di reversibilità.

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2016, n.9054

Domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal marito

L'adesione da parte della moglie alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal marito, non è condizione sufficiente ai fini della suddetta pronuncia, non essendo previsto dal nostro ordinamento il **divorzio consensuale**. Affinché si giunga ad una pronuncia di scioglimento è necessario che sia il giudice ad emettere una pronuncia di tipo costitutivo avente ad oggetto la modifica di uno status di rilievo pubblicistico del quale i titolari non possono disporre liberamente.

Tribunale Ascoli Piceno, 27/10/2009

Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, per quanto concerne il rispetto del principio dell'ordine pubblico, la circostanza che il **diritto straniero** (nella specie, il diritto degli Usa) non preveda che il divorzio possa essere pronunciato solo dopo che sia intervenuta la separazione personale dei coniugi e che sia decorso un adeguato periodo di tempo, tale da consentire ai coniugi stessi di tornare sulla loro decisione.

Cassazione civile sez. I, 25/07/2006, n.16978

Domanda congiunta di divorzio: configura una ipotesi di divorzio consensuale?

La "domanda congiunta" di divorzio, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. 1 dicembre 1970 n. 898, non configura una ipotesi di divorzio "consensuale", analogo alla separazione consensuale, poiché il giudice non è condizionato al **consenso dei coniugi**, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo l'accordo dei coniugi rilevanza, invece, per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti

economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare (salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli).

Pertanto, ove uno dei coniugi, in sede di comparizione innanzi al collegio, revochi il consenso già prestato, tale revoca è, per un verso, irrilevante, perché il giudice adito esamini, nel merito, la domanda di divorzio (per cui deve essere cassata la sentenza della Corte di appello che abbia dichiarato improcedibile la domanda congiunta), per altro, relativamente alla disciplina dei rapporti patrimoniali contenuta nella domanda congiunta, inammissibile (per cui qualora il giudice ritenga la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di divorzio, dovrà mantenere fermi gli accordi patrimoniali indicati nella domanda congiunta).

Cassazione civile sez. I, 08/07/1998, n.6664

Il rito del divorzio consensuale

Qualora la **domanda congiunta di divorzio** contenga pattuizioni concernenti la prole minorenni non conformi alle esigenze della stessa (nella specie, contributo economico del padre fissato in misura insufficiente) e si renda necessario un approfondimento istruttorio, la domanda deve essere rigettata. Infatti il rito del **divorzio consensuale** è incompatibile con l'assunzione di mezzi di prova e presuppone un accordo accoglibile sotto tutti i profili.

Tribunale Napoli, 07/06/1996

Periodo di separazione dei coniugi

Il divorzio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, vale a dire a seguito di separazione consensuale omologata o di separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato, può essere concesso, dal giudice italiano, anche sulla base di una sentenza estera di divorzio consensuale che abbia comunque accertato un lungo periodo di separazione dei coniugi, cittadini italiani, pur se la **legge italiana** non prevede il divorzio c.d. consensuale, sì da rendere non delibabile, in Italia, la sentenza estera in via principale: ben può, infatti, il giudice italiano richiesto del divorzio, ai soli fini della **pronuncia** emananda, accertare se la sentenza estera (nella specie Svizzera) integri uno dei presupposti richiesti, per la **cessazione**

degli effetti civili o per lo scioglimento del vincolo, dalla legge italiana, con indagine incidentale consentita dall'art. 799 c.p.c., malgrado il divieto della delibazione incidentale delle sentenze in materia di "status".

Tribunale Potenza, 28/02/1996

Inizio della separazione di fatto

Al fine dell'accoglimento della domanda congiunta di divorzio, ai sensi dell'art. 4 comma 13 della l. 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo fissato dall'art. 8 della l. 6 marzo 1987 n. 74), la "verifica" dei presupposti del divorzio stesso, quale quello dell'inizio della separazione di fatto (art. 3 n. 2 lett. b) della citata legge), non può esaurirsi in una mera presa d'atto di situazioni evidenti ed inconfutabili, richiedendo le indagini compatibili con il rito camerale, a norma dell'art. 738 c.p.c.

Pertanto, a fronte di concordanti dichiarazioni dei coniugi in ordine alla data dell'insorgenza di detta separazione di fatto, il "**divorzio consensuale**" non può essere negato soltanto sulla base di dubbi circa l'attendibilità di tali dichiarazioni, e sotto il profilo della necessità di attività istruttoria, in quanto occorre preventivamente riscontrare la non superabilità dei dubbi medesimi attraverso l'audizione degli istanti e l'assunzione delle opportune informazioni.

Cassazione civile sez. I, 14/10/1995, n.10763

Le cause di scioglimento del matrimonio

Non è contraria all'ordine pubblico e deve essere dichiarata efficace in Italia una sentenza tedesca di divorzio priva di motivazione in relazione alle cause di scioglimento di matrimonio e che costituisce perciò una specie di **divorzio consensuale**, tenendo anche presente che è stata introdotta nel nostro ordinamento la domanda congiunta di divorzio (art. 11 della l. 6 marzo 1987 n. 74).

Cassazione civile sez. III, 18/01/1991, n.490

La causa obiettiva giustificatrice della

dissoluzione del vincolo

Pur essendo venuto meno nell'ordinamento italiano il principio della indissolubilità del vincolo matrimoniale, la causa obiettiva giustificatrice della dissoluzione del vincolo e della non ricostituzionalità dello stesso non sussiste, ove la risoluzione sia da imputare ad una **concorde volontà dei due coniugi inespressa od immotivata** (divorzio consensuale) ovvero alla volontà di uno dei coniugi (ripudio) cosicché contrasta con l'ordine pubblico italiano la sentenza straniera fondata su dette cause di scioglimento.

Corte appello Trieste, 23/10/1980